

Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Pistoia
Atto registrato al n. 1122 serie 3
Il 11/11/2022 esatti € 2.000,00

LA FUNZIONARIA
Giusi Cristina Bruno



Associazione Don Lorenzo Milani ODV
Associazione culturale e di volontariato
Reg. Trib. di Prato del 31 luglio 1992 n. 3631 vol. 37
59021 Vaiano (PO), via Borgonuovo 58
Iscritta all'Albo Regionale del Volontariato 3/PO
C. F. 92012080484

-STATUTO-

1) L'Associazione denominata «DON LORENZO MILANI ODV», con sede in Vaiano (Po) all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, svolge la sua attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

Essa ha *durata illimitata* ed è regolata dal presente statuto.

2) L'associazione persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (art. 5, lettera D, CTS);
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I, CTS);
- *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, lettera L, CTS);
- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, lettera U, CTS);
- *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, lettera W, CTS).

3) L'associazione intende occuparsi dei problemi della scuola elementare, media e media superiore, visti dalla parte dei ragazzi e delle loro famiglie.

L'Associazione intende operare, per quanto possibile, in favore ed aiuto di tutte quelle situazioni di disagio che trovano nell'ambiente scolastico una delle più drammatiche realtà dei nostri tempi. Disaffezione ed abbandono precoce, sono tra le conseguenze più evidenti e sempre più marcate, sia tra i ragazzi e le ragazze, ma anche fra tanti genitori.

L'Associazione ha lo scopo quindi di porsi come punto di riferimento per tutti coloro che, trovando seri ostacoli nel cammino scolastico, cercano aiuto, indirizzo e sostegno concreto.

4) L'Associazione intende costituire di conseguenza, attività specifiche per raggiungere gli scopi suddetti, quali:

- a) corsi di recupero scolastico;
- b) incontri formativi ed informativi per genitori;
- c) attività culturali e/o ricreative che abbiano comunque attinenza diretta o indiretta con l'ambito scolastico.

5) L'Associazione non ha fini di lucro. Essa potrà ricercare finanziamenti presso chiunque, pubblico o privato, aderisca o approvi la sua attività.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione non ha immobili di proprietà e si mantiene aderente alla lettera alla Costituzione, in questioni di carattere politico, religioso, culturale e razziale.

I soci, di conseguenza, si impegnano a prestare la loro opera in modo spontaneo e gratuito, esclusivamente per un fine di solidarietà.

6) Lo statuto dell'Associazione può essere modificato solo con delibera della Assemblea Generale straordinaria dei soci, nelle modalità previste dall'articolo 13.

7) Le categorie dei soci sono le seguenti:

- a) Fondatori
- b) Onorari
- c) Effettivi

Soci fondatori - hanno tale qualifica coloro i quali sono intervenuti all'atto costitutivo dell'associazione concorrendo, con il loro apporto morale, alla costituzione della stessa.

Soci onorari - hanno tale qualifica coloro i quali abbiano reso particolari servizi all'Associazione e/o abbiano concorso, con atti rilevanti, allo sviluppo della stessa.

Soci effettivi - hanno tale qualifica coloro i quali concorrono con la propria opera, al buon andamento della Associazione secondo le modalità fissate da apposito regolamento interno.

8) L'ammissione alla Associazione è subordinata alle seguenti norme:

- a) presentazione della domanda;
- b) accettazione del presente statuto e del regolamento senza riserve;
- c) il socio può essere di cittadinanza, religione, apolide, rifugiato politico.

Il Consiglio deciderà su tale ammissione, secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 10. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

9) I soci hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

I soci hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

10) La qualifica di socio si perde:

- a) per dimissioni presentate per iscritto prima del termine dell'anno associativo;
- b) morte;
- c) per radiazione/escluso pronunciata dal Consiglio, per gravi motivi e gravi infrazioni allo Statuto e al regolamento. Il socio radiato/escluso può sempre chiedere che sulla radiazione/espulsione si esprima l'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

11) Organi dell'associazione:

- a) ASSEMBLEA GENERALE
- b) CONSIGLIO DIRETTIVO

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

12) L'Assemblea generale è composta da tutti i soci, fondatori, effettivi ed onorari, tutti con diritto di intervento; ciascun associato ha *un voto*.

L'Assemblea generale ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *approva il bilancio di esercizio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulla esclusione degli associati;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto con assemblea straordinaria;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento con assemblea straordinaria;*
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con assemblea straordinaria;*

delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Essa viene normalmente convocata dal Presidente oppure su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto deliberativo. Tale richiesta deve specificare i motivi per i quali si richiede la convocazione, con la proposta dell'ordine del giorno. L'Assemblea Generale deve essere convocata con avviso scritto ed inviato ad ogni socio a mezzo raccomandata almeno 10 giorni prima della data fissata e contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. È ammessa la delega scritta, ma un socio non può rappresentare più di due consoci.

13) L'Assemblea Generale ordinaria è valida in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione almeno 24 dopo, qualunque sia il numero dei presenti e/o rappresentati. L'Assemblea Generale Straordinaria, sia di prima che di seconda convocazione, è valida con la presenza di almeno due terzi dei soci e delibera con la maggioranza semplice dei presenti e/o rappresentanti. Il Presidente del Consiglio o in sua assenza un membro del Consiglio stesso, inviterà l'Assemblea a nominare il suo presidente per acclamazione o per votazione palese. Il Presidente dell'assemblea designa a sua volta tra i presenti il segretario, che redigerà il processo verbale. Il Presidente dell'assemblea, prima di dichiarare la stessa validamente costituita, deve constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di presenza o di intervento all'Assemblea ed il numero dei votanti. Il verbale dell'Assemblea deve essere firmato dal segretario e dal suo Presidente. Le Assemblee sono convocate normalmente presso la sede sociale.

14) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Egli ha potere di firma di atti e provvedimenti, regola l'andamento dell'Associazione, può adottare tutti quei provvedimenti a carattere d'urgenza che ritiene tale, con l'obbligo di riferirne alla prima riunione del Consiglio. Può delegare in parte o in tutto, le funzioni pratiche che derivano da tale carica ad un Vice-Presidente, che viene anche lui eletto dal Consiglio Direttivo. Il Presidente rappresenta comunque l'Associazione presso l'esterno, a tutti i livelli.

15) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da quattro Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale con voto segreto (per la prima volta dall'Assemblea Costituente): le cariche associative sono decise dal consiglio direttivo appena eletto nella sua riunione di insediamento. Il Consiglio adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali di questo statuto.

Il Consiglio si riunisce almeno ogni quattro mesi su convocazione del Presidente e straordinariamente ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta scritta di almeno due consiglieri. La presenza della maggioranza del Consiglio è richiesta per la validità delle deliberazioni che sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Il consigliere che risulterà assente per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, sarà ritenuto dimissionario e sostituito con il primo dei non eletti o, in mancanza di lista dei non eletti, convocando assemblea ordinaria suppletiva. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, dovrà essere convocata l'Assemblea ordinaria per la nomina di un nuovo Consiglio.

16) Compiti del consiglio:

- a) compila il bilancio preventivo e consultivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- b) nomina il segretario (che può essere scelto anche fuori del Consiglio stesso, ma tra i soci);
- c) assegna incarichi a soci o anche a non soci.
- d) approva il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale

17) Tutti gli incarichi sono onorari ed hanno durata di cinque anni. Cariche ed incarichi sono rinnovabili al massimo per un ulteriore mandato.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

18) Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

19) L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

20) L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

21) L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

22) I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. I volontari sono assicurati secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

23) L'Associazione ha durata dall'atto costitutivo sino a tempo indeterminate. Lo scioglimento può essere deliberato soltanto da una sessione straordinaria dell'Assemblea Generale e sarà deciso con la presenza della maggioranza prevista all'articolo 13 del presente statuto.

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

24) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

f.to

Il Segretario
Paolo Barbieri



Il Presidente
Davide Puccianti

